



TRIBUNALE di ALESSANDRIA

Sezione Lavoro

Il giudice

letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/07/2022;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Eleonora Papuzzo, in calce al ricorso introduttivo, ha domandato di essere autorizzata a dar corso a notificazione *“mediante pubblici proclami”* ai sensi dell'art. 151 cpc, ritenendo che detta norma autorizzi il giudice a *“prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità”*.

La ricorrente, sempre in calce al ricorso, specifica che il ricorso deve essere notificato, perché il contraddittorio sia integro, a tutti gli aspiranti alla graduatoria che potrebbero ritenersi controinteressati, e, a tal fine, segnalata la sussistenza di oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché rilevato il rischio di dilatazione dei tempi di notificazione, anche in ragione dell'elevato numero di controinteressati, domanda di essere autorizzata ad eseguire la notificazione ai controinteressati non facilmente identificabili, ai sensi dell'art. 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Con decreto 11.3.2021 non è stata autorizzata la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc perché le modalità richieste esulano dallo schema legale degli atti di notificazione, che implica la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario.

L'art. 151 cpc, infatti, si riferisce esclusivamente alle notificazioni *“individuali”*, cioè riferite a singoli soggetti determinati; mentre per le notificazioni da eseguirsi nei confronti di più persone, anche difficilmente individuabili, l'unico schema consentito è quello di cui all'art. 150 cpc, che disciplina la notificazione per pubblici proclami.

In altre parole, il ricorrere del caso particolare dato dalla difficoltà di identificare i destinatari della notificazione, non può essere fatto rientrare nello schema normativo dell'art. 151 cpc, essendovi una specifica norma a ciò dedicata, appunto l'art. 150 cpc.

All'udienza 16.9.2021 è stata segnalata l'omessa notificazione ai controinteressati e alla successiva udienza 16.2.2022 la difesa della ricorrente ha chiesto rinvio per poter dare corso alla notificazione dei confronti dei controinteressati.

Concesso il rinvio, anziché procedere, ai sensi dell'art. 150 cpc, alla richiesta di autorizzazione al Presidente del Tribunale, parte ricorrente è rimasta inerte e all'udienza 19.7.2022 si è richiamata al ricorso introduttivo domandando porsi in decisione la causa, dimenticandosi, però, di non aver dato corso all'adempimento notificatorio.

Ai sensi dell'art. 307 cpc deve essere fissato termine perentorio a carico della ricorrente affinché provveda, se ritenuto, a dar corso alla procedura di notificazione di cui all'art. 150 cpc, avuto riguardo ai controinteressati.

P. Q. M.

assegna alla ricorrente termine sino al 30.11.2022 per dare corso alla notificazione ai controinteressati;



fissa nuova udienza al 24.1.2023 ore 11,30 avvisando i convenuti che dovranno costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza a pena di decadenza.

Si comunichi.

Alessandria, 24 luglio 2022

Il Giudice
Stefano Moltrasio

